

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Nell'edilizia per *riqualificazione energetica* dell'edificio (o *retrofit energetico* dell'edificio) si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali di intervento edilizio, atte al conferimento di una nuova o superiore qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell'efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno.

In generale, gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:

- migliorare il comfort degli ambienti interni;
- contenere i consumi di energia;
- ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente;
- utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili;
- ottimizzare la gestione dei servizi energetici.

Il “Piano 20 20 20”



Si tratta dell'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che trovava la sua naturale scadenza al termine del 2012.

Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020.

Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico il tutto entro il 2020: è questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall'Unione Europea.

L'obiettivo è quello di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.

In Italia l'incentivo volto alla riqualificazione energetica degli edifici è l'attuale **Ecobonus 2017**.

L'Ecobonus 2017 consiste in una **detrazione fiscale Irpef o Ires** per interventi di riqualificazione energetica su **immobili già esistenti**. In sostanza, per tutte le spese e gli importi sostenuti ai fini di migliorare le prestazioni energetiche della propria casa o di parti comuni del condominio sarà possibile richiedere l'agevolazione fiscale e beneficiare dello sgravio dal 65% fino al 75%.

La conferma dell'Ecobonus anche per i prossimi anni è arrivata con la presentazione della Legge di Bilancio 2017 in cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale per le ristrutturazioni volte al risparmio energetico della propria casa e fino al 31 dicembre 2021 per quelli volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini.

L'importante novità sull'Ecobonus 2017 riguarda proprio l'estensione agli interventi di risparmio energetico sui condomini: la detrazione fiscale è stata estesa fino al 75% per quel che riguarda gli interventi sui condomini. Se gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l'efficienza energetica interesseranno l'intero involucro dell'edificio, l'agevolazione fiscale dell'Ecobonus potrà salire al 70%, nel caso in cui incideranno sul 25% della superficie complessiva del condominio e del 75% se invece la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.

Nello specifico, l'agevolazione del 65% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

L'**importo** massimo di spesa ammessa all'Ecobonus 2017 e utile a determinare l'ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:

- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull'involucro dell'edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.